



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.

- Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.
- II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

- Commissione europea – DG SANCO
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu
- ITALRAP rpue.vet@esteri.it
- Rep. di San Marino – UOS San. Vet. e I.A.
servizio.veterinario@iss.sm;
antonio.putti@iss.sm;
- CESME c/o IZS di Teramo
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
- Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini
e caprini
- Organizzazioni dei veterinari
- Uff. 8 DGSAF
- SEGGEN

Oggetto: Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale.

Si trasmette il Dispositivo dirigenziale di cui in oggetto, che abroga e sostituisce il Dispositivo dirigenziale prot. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni. Si chiede agli Enti in indirizzo di dare massima diffusione del presente dispositivo.

Si ringrazia dell'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Coordinatore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it

Referente del procedimento:

Dott.ssa Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it – Dott.ssa Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità;
- VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 117 recante attuazione della direttiva 2002/99 CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 349, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO	il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;
VISTO	il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
VISTA	la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea – legge europea 2017, articolo 3;
VISTO	il decreto del Ministro della Salute 7 dicembre 2017 recante Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2018;
VISTO	il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 6478 del 10 marzo 2017, recante Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, di sostituzione e modifica del dispositivo DGSAF prot. n. 5662/2014;
VISTA	la nota DGSAF, prot. 7388 del 23 marzo 2018 recante “Utilizzo di insetto repellenti per il controllo, l'eradicazione e il contenimento del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”;
VISTA	la legge 21 maggio 2019, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, con particolare riferimento all'articolo 4-bis;
VISTO	il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 15075 del 5 giugno 2019, recante “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019, n. 44”;
RILEVATA	la situazione epidemiologica venutasi a determinare in conseguenza della diffusione dei sierotipi BTV1 e BTV4 in gran parte del territorio nazionale e dell'introduzione del BTV3 nelle Regioni Sicilia e Sardegna;
RILEVATA	la necessità di adeguare il sistema di sorveglianza nazionale vigente alla mutata situazione epidemiologica e nelle more dell'attuazione degli atti delegati discendenti dal regolamento (UE) 2016/429;

VISTI	gli esiti favorevoli della valutazione del dossier trasmesso alla Commissione europea relativamente alla possibilità di stralcio di alcune zone del territorio nazionale dall'elenco delle zone soggette a restrizione per BTV2 e BTV16;
RILEVATE	le oggettive difficoltà nel vaccinare l'intero patrimonio nazionale sensibile, anche tenuto conto della possibile introduzione di ulteriori sierotipi oltre quelli attualmente circolanti quali ad esempio il BTV8;
RITENUTO	tuttavia che la vaccinazione, anche a carattere volontario, rappresenta l'unico strumento per tutelare la salute degli animali sensibili dalle forme cliniche della malattia nonché per facilitare le movimentazioni animali sul territorio nazionale;
RITENUTO	necessario aggiornare le regole per la movimentazione degli animali delle specie sensibili all'interno del territorio nazionale tenendo conto del nuovo sistema di sorveglianza;
VISTE	le risultanze dell'incontro del 4 marzo 2019 sulla “nuova strategia per il controllo e la sorveglianza della Blue tongue – 2019”, anche relativamente alla nuova delimitazione delle zone soggette a restrizione predisposta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo – Laboratorio Nazionale di riferimento per la febbre catarrale degli ovini (di seguito IZSAM-LNRBT) considerata la diffusione dei sierotipi BTV1 e BTV4 su gran parte del territorio nazionale, e concordata con le regioni;
VISTE	le risultanze della riunione del 7 giugno 2019 per definire le misure da applicarsi in relazione alla “nuova strategia per il controllo e la sorveglianza della Blue tongue – 2019” e all'attuazione dell'articolo 4- <i>bis</i> della legge 44/2019;
VISTO	il parere dell'IZSAM-LNRBT emesso in data 9 febbraio 2018 prot. n. 2529 relativamente alla modifica dell'attuale assetto del sistema di sorveglianza nazionale e alla nuova delimitazione delle zone soggette a restrizione e il parere dell'IZSAM-LNRBT emesso in data 5 giugno 2019, prot. 9613;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento con i relativi Allegati A, B, C, D ed E dispone e disciplina le misure di controllo e gestione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio nazionale.

Art. 2

(Zone soggette a restrizione)

1. Le zone soggette a restrizione per Blue tongue di cui all'Allegato A del presente provvedimento sono stabilite in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e s.m. e dal Reg. (CE) 1266/2007 e s.m..

2. Nel caso in cui sia confermata la presenza/circolazione di un sierotipo diverso da quelli già riportati nell'Allegato A per quel territorio o un nuovo territorio, si applicano le misure previste in caso di riscontro di positività nei confronti degli altri sierotipi già circolanti.

Art. 3
(Movimentazione)

1. La movimentazione degli animali dalle zone soggette a restrizione, è definita in conformità a quanto riportato all'Allegato C del presente provvedimento.

Art. 4
(Vaccinazione)

1. Le Regioni e Province autonome sulla base della valutazione epidemiologica possono predisporre appositi programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili. Ai fini della richiesta di cofinanziamento, i programmi di cui al presente comma devono essere resi obbligatori.

2. I programmi di vaccinazione predisposti dalle Regioni e Province autonome, ancorché su base volontaria, sono inviati al Ministero della salute e all'IZSAM-LNRBT per l'approvazione preventiva. I programmi regionali di vaccinazione già approvati dal Ministero e dall'IZSAM-LNRBT, sono applicati secondo le modalità già previste in detti programmi.

3. Le spese inerenti l'acquisto, lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini nell'ambito dei programmi obbligatori di cui al comma 1, qualora sia raggiunta la percentuale minima dell'80% di copertura vaccinale degli animali compresi nei programmi di cui al comma 1, e con esclusione della eventuale partecipazione alle spese per l'effettuazione delle vaccinazioni di cui al comma 5, sono rendicontate al Ministero della salute, che provvede alla richiesta del rimborso alla Commissione Europea nell'ambito dei piani cofinanziati e secondo le procedure di cui al Reg. (UE) n. 652/2014.

4. L'effettuazione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari delle ASL o a veterinari aziendali o a veterinari libero professionisti, iscritti in un elenco, appositamente formati e ufficialmente autorizzati dalle ASL o secondo le disposizioni regionali o provinciali contenute nei programmi. Le ASL competenti per territorio curano la registrazione degli interventi vaccinali nel Sistema Informativo Nazionale della Blue tongue, tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione.

5. Gli allevatori e/o detentori di animali, anche tramite le Associazioni di categoria, possono procedere autonomamente all'acquisto dei vaccini, previa apposita prescrizione. L'effettuazione delle vaccinazioni di cui al presente comma può essere affidata ai Servizi veterinari delle ASL o a veterinari aziendali o a veterinari libero professionisti, iscritti in un elenco, appositamente informati e ufficialmente autorizzati dalle ASL o secondo le disposizioni regionali o provinciali contenute nei programmi. La registrazione degli interventi vaccinali svolti secondo il presente comma deve essere effettuata con le modalità e le tempistiche riportate nel precedente comma 4.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. n. 6478/2017 e successive modifiche e integrazioni.

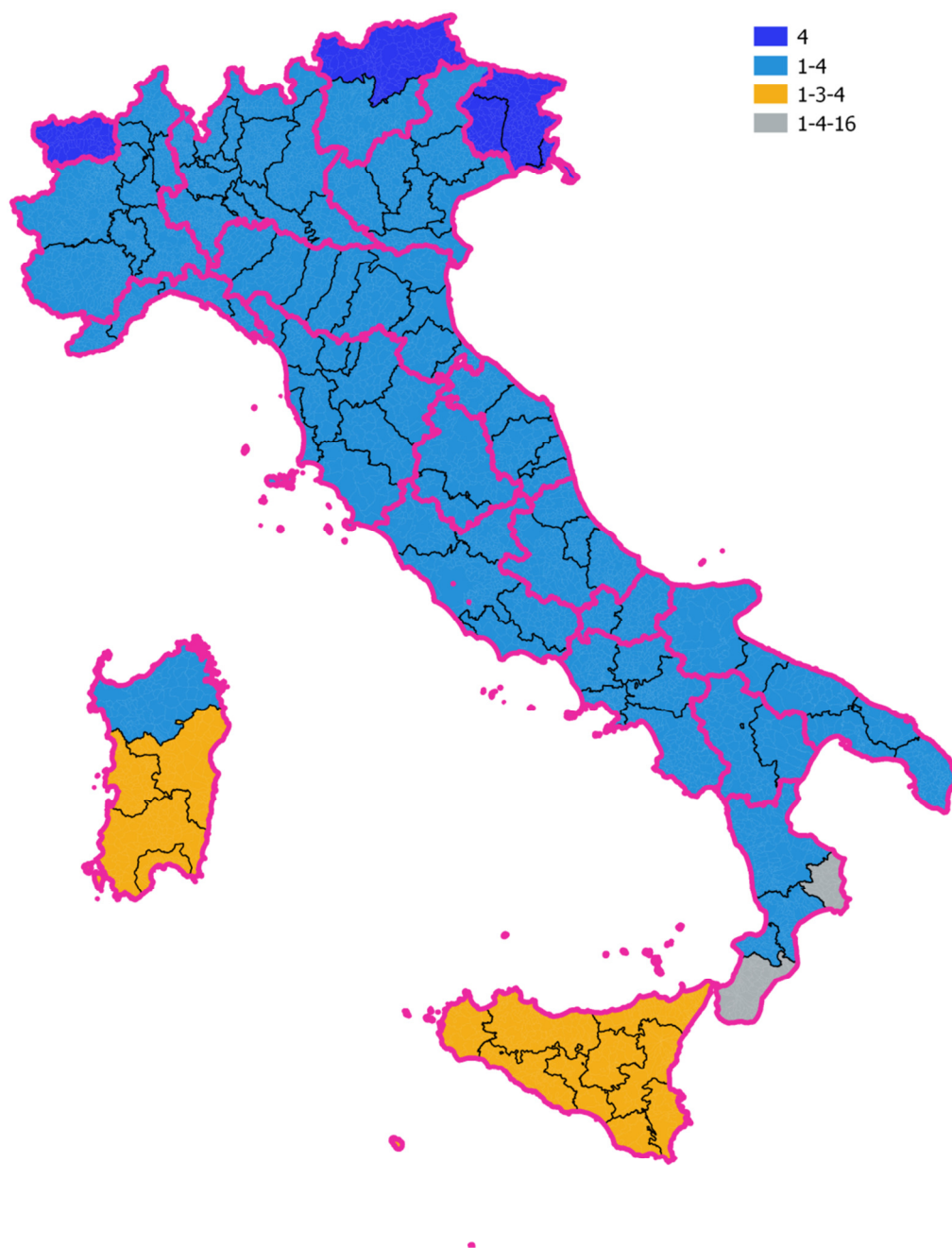
2. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica e delle condizioni climatiche.

3. Il presente dispositivo, ivi comprese le eventuali modifiche, viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.trovanorme.salute.gov.it e reso disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della Blue tongue al seguente indirizzo: https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/home.

Roma, 26 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Silvio Borrello**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Definizioni.

Ai fini del presente dispositivo, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e al Regolamento (CE) n. 1266/2007 e successive modificazioni, si considera:

Focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati, ex articolo 2, lettera c) della Direttiva 82/894/CEE;

Caso sospetto di Blue tongue: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie recettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità, ex articolo 2, lettera f) del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225;

Caso confermato di Blue tongue:

- a) un animale che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia in un allevamento nel quale siano già stati confermati altri casi di Blue tongue o in corso di epidemia conclamata nel medesimo territorio;
- b) un animale sottoposto a controllo nell'ambito del piano di sorveglianza di cui all'Allegato D che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi per il virus della Blue tongue. Il caso è confermato qualora la sieroconversione dimostri la circolazione recente e autoctona del virus, ovvero non siano trascorsi più di 60 giorni tra il prelievo negativo e quello positivo e l'animale in questione sia rimasto nella medesima località nel periodo di tempo intercorso tra i due prelievi;
- c) un animale in cui è stato isolato il virus della Blue tongue;
- d) un animale risultato positivo al test PCR specifico per il virus della Blue tongue.

Zona soggetta a restrizioni: indica una zona che comprende sia la zona di protezione sia la zona di sorveglianza come definite in conformità all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e dal regolamento (CE) n. 1266/2007 e s.m.;

Zona indenne: zona non soggetta a restrizione;

Zona stagionalmente libera dai vettori della Blue tongue o Territorio stagionalmente libero - TSL: indica un'area geografica epidemiologicamente rilevante nel rispetto dei criteri fissati all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m.;

Disposizioni per la movimentazione degli animali.

Divieti.

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e dal Regolamento (CE) 1266/2007 e s.m. è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni dalle zone in restrizione verso zone indenni o in restrizione per sierotipi differenti del Paese o del resto del territorio comunitario ad eccezione delle zone in restrizione per il sierotipo BTV 16.

Per le Regioni e Province autonome che non hanno fatto richiesta di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019, non si applicano le misure di cui al presente Allegato, ma si applicano le misure così come disposte dal dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 15075 del 5 giugno 2019, per i bovini e per tutte le altre specie animali sensibili alla Blue tongue.

Movimentazioni da zone di restrizione per Blue tongue.

Le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita degli animali dalle zone soggette a restrizione sono definite all'Allegato III, parte A del Regolamento (CE) n.1266/2007.

Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili, sia da vita che da macello, sono consentite liberamente, anche verso macelli non designati, nel caso in cui i capi risultino essere vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi circolanti nella zona di origine e si trovino nel periodo di copertura immunitaria così come previsto dalle specifiche del presidio immunizzante. Per i soggetti non vaccinati di età inferiore ai 90 giorni si applicano le medesime disposizioni qualora i capi siano figli di madri vaccinate e ancora nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino.

Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili da macello, sono consentite liberamente anche verso un impianto non designato nel caso di movimentazione nell'ambito della stessa zona di restrizione.

1. Movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue tongue destinati alla macellazione immediata da zone in restrizione verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.

La movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata è autorizzata purché lo spostamento avvenga direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all'Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- completato il carico degli animali, di tutte le specie sensibili, il trasporto al macello deve essere diretto senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati, compatibilmente con i prodotti disponibili in commercio e nel rispetto dei relativi tempi di sospensione;

- gli animali sono inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, direttamente a destino allo stabilimento di macellazione. A tal fine l'ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza al Servizio veterinario del macello dell'ASL competente sullo stabilimento di macellazione, l'arrivo degli animali.

Gli animali di cui al presente paragrafo sono macellati nelle 24 ore dall'arrivo. La registrazione in Banca Dati Nazionale dell'avvenuta macellazione deve essere effettuata entro le 72 ore successive, a cura del responsabile dello stabilimento di macellazione.

2. Movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue nell'ambito delle zone sottoposte a restrizione per gli stessi sierotipi.

I movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circola lo stesso o

gli stessi sierotipi del virus della Blue tongue sono autorizzati, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto.

Resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da una azienda ricadente nei 20 km di raggio attorno ad un caso confermato di Blue tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali.

3. Movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue da zone in restrizione verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.

Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zone in restrizione verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti se rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Gli animali sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i con un vaccino inattivato e in possesso di un'adeguata copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino. Nel caso si tratti della prima vaccinazione, la movimentazione può essere autorizzata trascorsi 30 giorni dalla prima somministrazione, sia che si utilizzi un prodotto che richiede una sola inoculazione sia che si utilizzi un prodotto che richiede due inoculazioni.
- b) Gli animali sono di età inferiore ai 90 giorni, figli di madri vaccinate nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i e nati quando le madri si trovavano nel periodo di copertura immunitaria secondo le specifiche fornite dalla ditta produttrice del vaccino.
- c) Gli animali che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) sono sottoposti entro 7 giorni prima della partenza a un test PCR con esito negativo. Detti test devono essere effettuati nei confronti di tutti i sierotipi circolanti nel caso di movimentazione verso zona indenne; nel caso di restrizione per sierotipi differenti, deve essere effettuato il test PCR per rilevare il/i sierotipo/i presente/i solo nel territorio di partenza. I test sono rivolti a:
 - tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento (vedi Tabella 1);
 - un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita così come riportato in tabella 1, per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento.
- d) La movimentazione deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza specificando nell'apposito riquadro : "PCR Negativa in data .. / .. /", "Vincolo sanitario per destinazione indicata "Animali non destinati agli scambi intracomunitari"; "Animale/i vaccinato/i contro i sierotipi..... della Blue tongue con..... un vaccino inattivato/modificato vivo il .. / .. /"; "figlio di madre vaccinata nei confronti del/i sierotipo/i circolanti".

Le spese dei test sono a carico del richiedente; il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18); gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato; gli animali devono essere protetti dall'attacco di vettori mediante l'utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del test PCR, sino alla data del trasporto e durante il trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice.

Le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a cura rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali negli appositi riquadri del modello 4 elettronico.

Il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati, determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la registrazione da parte del Servizio veterinario del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).

3.1 Movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue di età inferiore ai 90 giorni nati da madre non vaccinata provenienti da zone di restrizione verso stabilimenti protetti da vettori situati in zone indenni o in restrizione per altri sierotipi.

Sono consentite le movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili di età inferiore ai 90 giorni da zone di restrizione verso uno «stabilimento protetto dai vettori» riconosciuto ai sensi dell'Allegato II del reg. (CE) n. 1266/2007 situato in zona indenne e/o in restrizione per altri sierotipi, alle seguenti condizioni:

- l'azienda di origine non deve ricadere nei 20 km di raggio attorno al caso confermato;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l'utilizzo di insetto repellenti prima e durante il trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice;
- le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
- gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica favorevole 24- 48 ore prima della partenza da parte del Veterinario Ufficiale. L'attestazione e la data della visita devono essere riportate nel riquadro E del modello 4.
- il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente allo «stabilimento protetto dai vettori», nel quale gli animali dovranno rimanere per almeno 7 giorni.
- la movimentazione deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza.
- entro 24-36 ore dall'arrivo, gli animali devono essere sottoposti individualmente a un test PCR nei confronti di tutti i sierotipi circolanti nel caso di movimentazione verso stabilimento situato in zona indenne; nel caso di sierotipi differenti, deve essere effettuato un test PCR per rilevare il/i sierotipo/i presente/i solo nel territorio di partenza.
- le spese sono a carico del richiedente;
- in caso di esito positivo, gli animali positivi sono macellati senza indugio mentre gli altri capi della partita sono sottoposti a test PCR dopo 7 giorni dal primo controllo;
- la movimentazione dallo «stabilimento protetto dai vettori» verso l'azienda da ingrasso deve essere notificata a mezzo modello 4 elettronico almeno 48 ore prima della partenza con il divieto di ulteriore movimentazione verso gli altri Stati membri dell'U.E.

4. Movimentazioni durante il Periodo Stagionalmente Libero.

Gli animali delle specie sensibili alla Blue tongue nati in un TSL e movimentati durante il medesimo PSL nel quale sono nati non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Quanto sopra non si applica nel caso di territori in restrizione per il sierotipo BTV8, data la sua comprovata capacità di attraversare la barriera placentare ed infettare la progenie.

4.1. Movimentazioni durante il PSL da zone in restrizione verso zone indenni o in restrizione per sierotipi differenti.

Se gli animali hanno la possibilità di soggiornare in un TSL per un periodo aggregato (PSL di origine/Territorio di origine + PSL di destinazione) uguale o maggiore di 60 giorni possono spostarsi liberamente.

Se il soggiorno degli animali così calcolato è inferiore ai 60 giorni si applicano le disposizioni riportate nel punto 3.

Condizioni generali.

Ai fini dell'applicazione delle misure per lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, per:

- movimentazione di animali nell'ambito delle “zone sottoposte a restrizione per gli stessi sierotipi” s'intende lo spostamento di animali verso zone in restrizione per gli stessi sierotipi di quelli della zona di partenza, o verso zone in restrizione per gli stessi e ulteriori

sierotipi del virus;

- movimentazione di animali da zone in restrizione verso zone in restrizione per sierotipi differenti s'intende lo spostamento di animali da zone in restrizione per sierotipi del virus per i quali le zone di destino non sono in restrizione.

In caso di movimentazioni che prevedano il transito in parte del territorio nazionale con diversa qualifica sanitaria nei confronti della Blue tongue, l'invio deve avvenire direttamente, dall'azienda di origine all'azienda di destino senza soste, a meno che il periodo di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato in un'area con una situazione epidemiologica di pari livello o inferiore rispetto a quella di partenza, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo di trasporto con insetticidi nel Punto di sosta.

Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed esclusivamente nell'ambito delle stesse zone soggette a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i. Non è invece consentita la movimentazione di animali delle specie sensibili attraverso stalle di sosta poste in zone soggette a restrizione verso zona indenne.

Il Servizio veterinario che accerti irregolarità di applicazione delle procedure previste nel presente Allegato, deve darne immediata comunicazione alla Regione o Provincia autonoma o alle Regioni di competenza e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) per il coordinamento dei provvedimenti di conseguenza.

Tabella 1. Numero di capi da testare nell'allevamento di origine ai fini della movimentazione di animali delle specie sensibili da zone di restrizione verso zona indenne.

Consistenza allevamento	Punto a)		Punto b)	
	Numero capi da spostare	Numero capi da testare	Numero capi da spostare	Numero capi da testare
20	fino a 19	Tutti i capi da spostare	> di 19	19
30	fino a 26	Tutti i capi da spostare	> di 26	26
40	fino a 31	Tutti i capi da spostare	> di 31	31
50	fino a 35	Tutti i capi da spostare	> di 35	35
60	fino a 38	Tutti i capi da spostare	> di 38	38
70	fino a 40	Tutti i capi da spostare	> di 40	40
80	fino a 42	Tutti i capi da spostare	> di 42	42
100	fino a 45	Tutti i capi da spostare	> di 45	45
200	fino a 51	Tutti i capi da spostare	> di 51	51
300	fino a 54	Tutti i capi da spostare	> di 54	54
400	fino a 55	Tutti i capi da spostare	> di 55	55
500	fino a 56	Tutti i capi da spostare	> di 56	56
700	fino a 57	Tutti i capi da spostare	> di 57	57
1000	fino a 57	Tutti i capi da spostare	> di 57	57

Gestione dei sospetti.

Nell'eventualità di primo caso sospetto in un Comune per una stagione epidemica, il Servizio veterinario provvede a prelevare campioni di siero e di sangue in EDTA da tutti i capi sospetti. Nel caso di animali morti o soppressi, si prelevano gli organi utili al rilevamento e identificazione del virus (milza, linfonodi meseraici e mediastinici).

I campioni devono essere refrigerati (non congelati), idoneamente identificati e confezionati e consegnati quanto prima alla locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale provvede ad effettuare l'analisi di prima istanza ed ad inviare tutti i campioni positivi all' IZSAM-LNRBT, entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di giorni festivi per il test di conferma.

Contestualmente alla consegna dei campioni il Servizio veterinario deve registrare il sospetto sul SIMAN.

Sulla base degli esiti degli esami di prima istanza e della definizione di caso di cui all'Allegato B del presente dispositivo, il Servizio veterinario provvede a confermare il caso di Blue tongue nel SIMAN dopo la tipizzazione fornita dall' IZSAM-LNRBT.

La conferma dei focolai in SIMAN nelle zone nelle quali la circolazione virale è già stata confermata, deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte dell'IZSAM-LNRBT, del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come "*Sierotipo Sconosciuto*". Il Servizio veterinario provvede all'aggiornamento in SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile.

Qualora il sospetto di Blue tongue sia formulato in un allevamento sito in un territorio dove altri casi di Blue tongue sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il Servizio veterinario provvede a confermare il sospetto in base a risultati clinici e epidemiologici. Per la conferma del focolaio in SIMAN, in questi casi, il Servizio veterinario indica come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo territorio.

Rimane, comunque, la possibilità da parte del Servizio veterinario di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile.

Attività da effettuare dopo la conferma di un caso di Blue tongue.

Qualora un caso di Blue tongue sia confermato per la prima volta in una Provincia all'interno di una zona in restrizione per lo stesso sierotipo, al fine di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell'area, il Servizio veterinario svolge indagini cliniche su un campione di allevamenti ovini presenti nel raggio di 20 chilometri dal caso confermato calcolato sulla base di un valore di prevalenza atteso del 2% e un livello di confidenza del 95% (vedi tabella 2 fondo pagina).

Nel caso, invece, di conferma della Blue tongue in un territorio indenne o della prima comparsa di un nuovo sierotipo in un territorio soggetto a restrizione per altro/i sierotipo/i, il Servizio veterinario regionale concorda con la DGSAF del Ministero della salute e con la collaborazione dell'IZSAM-LNRBT, l'esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio.

A seguito della conferma di un caso di Blue tongue si applicano altresì le misure previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 e s.m.. Eventuali deroghe al divieto di uscita degli animali dalle aree in restrizione di cui al citato decreto, sono concesse sulla base delle disposizioni del presente provvedimento e quelle contenute nel Regolamento (CE) 1266/2007.

Zone soggette a restrizione.

Le zone soggette a restrizione sono definite nell'Allegato A del presente dispositivo.

È compito e responsabilità del Servizio veterinario locale competente sull'azienda con un caso confermato di Blue tongue, o del Servizio veterinario regionale nel caso in cui i Comuni coinvolti siano di competenza di più ASL, provvedere a definire di volta in volta le zone di restrizione secondo la normativa vigente.

È cura del Servizio veterinario della ASL verificare che le aziende, nel proprio territorio di competenza, non ricadano in zone soggette a restrizione, ai fini dell'applicazione delle restrizioni alle uscite e degli altri provvedimenti contenuti nel presente provvedimento e nella normativa nazionale e comunitaria in vigore.

Estinzione dei focolai di Blue tongue.

Quando in un allevamento non sono più rilevati casi sospetti di Blue tongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell'ultimo caso, il Servizio veterinario procede ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN.

Tabella 2. Numero di allevamenti ovini in cui svolgere indagini cliniche al fine di rilevare possibili sintomi della malattia con una prevalenza di allevamenti infetti del 2%, intervallo di confidenza 95%, in base al numero di allevamenti presenti nel raggio di 20 chilometri.

Numero di allevamenti presenti nel raggio di 20 km	Numero di allevamenti in cui svolgere indagini cliniche
Fino a 40	tutti
50	48
60	56
70	62
80	68
90	73
100	78
200	105
300	117
400	124
500	129
700	134
1000	138

Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della Blue tongue.

Obiettivi.

Secondo quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento (CE) 1266/2007, la sorveglianza sierologica nei confronti della Blue tongue assolve a due distinti obiettivi:

- a) Dimostrare l'assenza della circolazione virale di uno o più sierotipi. Nel caso in cui tale assenza è dimostrata per almeno due stagioni vettoriali, il Paese Membro può richiedere che il territorio sia dichiarato indenne.
- b) Rilevare una possibile nuova incursione di sierotipi o ceppi virali non presenti nel territorio.

Unità geografica.

Il piano di sorveglianza nei confronti della Blue tongue si applica sull'intero territorio nazionale.

L'unità geografica minima di riferimento a fini della sorveglianza è rappresentata da una griglia di 45×45 km (2025 km^2).

Programma di sorveglianza.

La sorveglianza nei confronti della Blue tongue è sia passiva che attiva.

La sorveglianza passiva si basa sul rilievo e l'immediata segnalazione al Servizio veterinario competente per territorio di qualsiasi sintomo clinico in animali recettivi alla malattia che possa essere riconducibile a un possibile caso sospetto di Blue tongue.

La sorveglianza attiva si basa su un programma annuale di controlli da eseguire su animali recettivi all'infezione.

In particolare, il programma di sorveglianza dovrà rispettare almeno i seguenti criteri:

- Gli animali oggetto della sorveglianza, preferibilmente appartenenti alla specie bovina, dovranno essere capi sieronegativi, mai vaccinati in precedenza nei confronti di uno o più sierotipi della Blue tongue, che saranno prelevati ed esaminati tramite test di screening c-ELISA.
- In caso di positività sierologica alla c-ELISA di prima istanza, si dovrà testare il campione di sangue con EDTA mediante RT-PCR. Il campione di siero e il campione di sangue con anticoagulante (EDTA), qualora anche quest'ultimo fosse risultato positivo, dovranno essere inviati tempestivamente, e comunque entro 4 giorni, al IZSAM-LNRBT per la conferma, che dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data di ricezione del campione. L'IZSAM-LNRBT provvederà, dal campione di siero, all'esecuzione della c-ELISA, della siero-neutralizzazione (SN) per l'identificazione del sierotipo interessato; dal campione di sangue con EDTA, all'esecuzione della RT-PCR sierogruppo - specifica per il rilievo del genoma del virus della Blue tongue, e della RT-PCR sierotipo-specifica per l'identificazione del sierotipo coinvolto.

Inoltre, nelle Regioni e Province autonome che hanno fatto richiesta di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019, ed elencate nell'Allegato I del dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 15075 del 5 giugno 2019 e s.m., il programma di sorveglianza dovrà rispettare i seguenti criteri:

- Ogni tre mesi dovranno essere prelevati ed esaminati almeno 59 animali per ciascuna unità geografica di riferimento (cella di 2025 km^2).
- Gli animali dovranno essere prelevati distribuendo il più possibile il campionamento nel corso del trimestre:
 - 1° trimestre: gennaio – marzo
 - 2° trimestre: aprile – giugno
 - 3° trimestre: luglio – settembre
 - 4° trimestre: ottobre - dicembre

- Gli animali oggetto della sorveglianza potranno essere precedentemente selezionati quali animali sentinella, da sottoporre a prelievi ripetuti, oppure scelti a campione tra i capi di età compresa tra gli 8 e i 12 mesi, che abbiano vissuto nell'area in questione per almeno i sei mesi precedenti. Qualora il campionamento sia effettuato su animali selezionati al mattatoio, si procederà al prelievo contestuale di sangue in toto e sangue con anticoagulante (EDTA), da esaminare in caso di positività sierologica di prima istanza.

In aggiunta al programma di sorveglianza sopra riportato, le Regioni e Province autonome possono definire ulteriori misure o attività di sorveglianza aggiuntive, da concordarsi preventivamente con il Ministero della Salute e l'IZSAM-LNRBT, da svolgersi con cadenza mensile, nel periodo di maggiore presenza di vettori, in specifiche aree considerate particolarmente a rischio per l'introduzione e diffusione di nuovi sierotipi virali.

Nel caso invece, delle Regioni e Province autonome che non hanno fatto richiesta di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 4-bis della legge n. 44/2019, il programma di sorveglianza dovrà rispettare i seguenti criteri:

- Ogni mese dovranno essere prelevati ed esaminati almeno 59 animali per ciascuna unità geografica di riferimento (cella di 2025 km²).
- Gli animali oggetto della sorveglianza dovranno essere precedentemente selezionati quali animali sentinella, da sottoporre a prelievi ripetuti.